

**Direzione:** POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

**Area:** LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

## **DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)*

**N.** G04052 **del** 14/04/2021

**Proposta n.** 8086 **del** 19/03/2021

**Oggetto:**

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

VISTO, in particolare, l'articolo 146, comma 6, del Codice, il quale prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO, l'articolo 95, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 che delega ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni paesaggistiche di cui all'articolo 146 Codice, limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

VISTO, altresì, l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, il quale dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6, del Codice e che, in attesa del completamento di detta verifica, resta fermo il conferimento di funzioni già previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Codice;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui stessi sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per esercitare la funzione delegata;

VISTA, in particolare, la Direttiva ai Comuni del 22 febbraio 2021, prot. 164532, avente ad oggetto: "Delega paesaggistica ex l.r. 22 giugno 2012, n. 8. Adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia. Direttiva ex art. 3 l.r. 8/2012 per il corretto esercizio della funzione delegata";

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie precedenti determinazioni nn. B6832 del 28 dicembre 2009, B0684 del 12 febbraio 2010, B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, A0657 del 2 febbraio 2011, A2942 del 7 aprile 2011, A8228 del 5 agosto 2011, A9739 del 13 ottobre 2011, A02588 del 2 aprile 2012, A07065 del 10 luglio 2012, A12742 del 13 dicembre 2012, A03964 del 21 maggio 2013, A06336 del 5 agosto 2013, G04084 del 10 dicembre 2013, G05974 del 22 aprile 2014, G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014, G04098 del 9 aprile 2015, G08944 del 17 luglio 2015, G13659 del 9 novembre 2015, G01441 del 23 febbraio 2016, G08227 del 18 luglio 2016, G14389 del 5 dicembre 2016, G03441 del 20 marzo 2017, G16953 del 7 dicembre 2017, G01303 del 5 febbraio 2018, G05257 del 20 aprile 2018, G08708 del 10 luglio 2018, G09425 del 24 luglio 2018, G10833 del 4 settembre 2018, G14064 del 6 novembre 2018, G16213 del 12 dicembre 2018, G01153 del 8 febbraio 2019, G04529 del 12 aprile 2019, G08734 del 27 giugno 2019, G11464 del 03 settembre 2019, G11945 del 11 settembre 2019, G15711 del 18 novembre 2019 e G17052 del 09 dicembre 2019, G01430 del 17 febbraio 2020, G03921 del 7 aprile 2020, G04088 del 10 aprile 2020, G07374 del 23 giugno 2020, G15300 del 14 dicembre

2020 e G15302 del 14 dicembre 2020, con le quali è stata effettuata la ricognizione dei Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato 1, che possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che il Comune di Montebuono, con nota prot. 771 del 26 febbraio 2021, ha chiesto il conferimento della delega ed ha comunicato di aver provveduto alla nomina dell'arch. Maria Cecilia Proietti a responsabile del procedimento in materia paesaggistica con determinazione n. 019-IU del 5 febbraio 2021, ed ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni risultata, a seguito di verifica, completa e corretta;

CONSIDERATO che il Comune di Bassano Romano, con nota prot. 2814 del 5 marzo 2021, ha chiesto il conferimento della delega ed ha comunicato di aver provveduto alla nomina dell'arch. Giovanni Battista Proietti a responsabile del procedimento in materia paesaggistica con deliberazione di Giunta n. 14 del 25 febbraio 2021, ed ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni risultata, a seguito di verifica, completa e corretta;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

RITENUTO che, in esito alla verifica effettuata, i Comuni di Bassano Romano e Montebuono possono esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio essendo in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle funzioni delegate;

#### DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, sono risultati in possesso dei requisiti di legge e, pertanto, dalla data della presente determinazione possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio di cui all'art. 146 del codice e alla legge regionale n. 8 del 2012:

VT	BASSANO ROMANO	
----	----------------	--

RI	MONTEBUONO	
----	------------	--

2. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni già individuati nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014, G04098/2015, G08944/2015, G13659/2015, G01441/2016, G08227/2016, G14389/2016, G03441/2017, G16953/2017, G01303/2018, G05257/2018, G08708/2018, G09425/2018, G10833/2018, G14064/2018, G16213/2018, G01153/2019, G04529/2019, G08734/2019, G11464/2019, G11945/2019, G15711/2019, G17052/2019, G01430/2020, G03921/2020, G04088/2020, G07374/2020, G15300/2020 e G15302/2020, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato1;

3. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quando i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

4. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali potranno esercitare le funzioni delegate.

5. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono, pertanto, tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio – Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Legislativa e Conferenze di Servizi ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 8 del 2012. La mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa assunzione, da parte del Comune inadempiente, di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative.

6. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche concernenti le materie delegate ai sensi della l.r. 8/2012. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in

sanatoria di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, come anche riportato nella circolare regionale del 29 novembre 2010, prot. n. 69273.

L'elenco riassuntivo dei Comuni in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche, aggiornato agli esiti delle verifiche di cui alla presente determinazione, si trova negli allegati 1 e 2, relativi, rispettivamente, ai Comuni dotati di struttura amministrativa, anche individuale, e a quelli dotati di commissione locale per il paesaggio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE  
Manuela Manetti